



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
procedimento  
cassazionario, per la  
giustizia, ai sensi dell'art. 52  
della legge in vigore al  
momento della  
promulgazione della  
legge

composta da

Domenico Carcano  
Pierluigi Di Stefano  
Massimo Ricciarelli  
Orlando Villoni  
Antonio Corbo

- Presidente -

N. sent. sez. 1230

UP 09/09/2016

N. R.G. 31276/2014

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

MF, n. X .1951

avverso la sentenza n. 551/2014 Corte d'Appello di Torino del 04/02/2014

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;  
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;  
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dr. F. Salzano, che ha  
concluso per il rigetto;

sentito il difensore del ricorrente, avv. Luciano Paciello, che ha insistito per  
l'accoglimento del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Torino ha confermato quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal GIP del Tribunale di Torino in data 24/01/2013 e la condanna ivi stabilita di FM alla pena di un anno ed otto mesi di reclusione in ordine ai reati di atti persecutori (art. 612-*bis* cod. pen., capo A dell'imputazione) e calunnia (art. 368 cod. pen., capo B) commessi in danno di SG e SF, il secondo aggravato dalla recidiva specifica (art. 99 cod. pen.).

Confermando la decisione di primo grado, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza di un convergente quadro probatorio, costituito da elementi di natura sia documentale che testimoniale, relativo ad entrambi i reati in addebito, ribadendo la correttezza della qualificazione giuridica delle condotte, propria già della contestazione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che deduce i seguenti motivi.

Inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 612-*bis*, 393 e 612 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla corretta qualificazione dei fatti di cui al capo A, sostenendo che i comportamenti non costituenti minaccia e/o molestia e che possono sfociare in una vertenza di natura civilistica avente ad oggetto un diritto di proprietà in contesa ovvero e come nella specie una servitù di passaggio devono trovare rilevanza nelle sede giuridica opportuna diversa da quella penale o al massimo nelle diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 612 e 393 cod. pen.

Violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione all'art. 368 cod. pen., atteso che da una parte non risulta essere stata adeguatamente comprovata la dinamica degli eventi propugnata dal PM e dalle parti civili – secondo cui il ricorrente si sarebbe appositamente gettato a terra sostenendo di essere stato deliberatamente colpito dalla specchietto retrovisore della vettura condotta da GS ad alta velocità – e dall'altra, non sussiste il dolo del reato in addebito, avendo il ricorrente effettivamente riportato lesioni in occasione dell'episodio denunciato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.

2. La principale doglianza articolata con l'impugnazione riguarda la pretesa inesatta qualificazione delle condotte contestate al capo A) ai sensi dell'art. 612-*bis* cod. pen.

Secondo la prospettazione del ricorrente, i comportamenti non costituenti minaccia e/o molestia, suscettibili di sfociare in una vertenza di natura civilistica avente ad oggetto un diritto conteso rilevano unicamente sul piano civilistico e se assumono rilevanza penale, integrano le diverse figure di reato di cui agli artt. 612 e 393 cod. pen.

La tesi è destituita di fondamento.

Essa postula, infatti, l'artificiosa scomposizione di una serie concatenata di condotte, alcune costituenti ex se reato (quali minacce e/o molestie), altre già costituenti reato ma non più tali (ingiuria, oggetto di abrogazione ai sensi dello art. 1 del d. lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016), altre ancora prive di autonoma rilevanza penale ma orientate al medesimo scopo di arrecare disturbo e/o nocumento alla persona offesa (nella specie ad es. distacchi repentini dell'energia elettrica), normativamente sussumibili nella stessa figura di reato di atti persecutori (art. 612-*bis* cod. pen.) secondo il criterio d'imputazione unitaria che costituisce lo specifico di tale illecito penale.

Non tiene, infatti, conto del dato che quello di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. è reato di evento, rappresentato dal cagionare alla vittima un grave e perdurante stato d'ansia o di paura (Sez. 6, sent. n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G, Rv. 261535; Sez. 6, sent. n. 20038 del 19/03/2014, T, Rv. 259458) e che è proprio il nesso causale che si instaura tra le singole azioni, anche prive di autonoma rilevanza penale ed evento suddetto che consente di ricondurre le prime ad una serie unitaria normativamente individuabile quale frutto di un unico disegno, volto a provocare nella vittima quell'alterazione del suo equilibrio psichico costituente l'oggetto della tutela penale (per la qualificazione degli atti persecutori quale reato abituale, v. Sez. 5, n. 12509 del 17/11/2015, dep. 2016, M, Rv. 266839).

Vale, infine, aggiungere che eventuali scopi ulteriori perseguiti dall'autore (nella specie e secondo il ricorrente, l'affermazione di un preteso diritto riguardante una servitù di passaggio) riguardano il movente della condotta ma non il generico dolo del reato di cui all'art. 612-*bis* cod. pen., da individuare nei termini sopra descritti.

3. Risulta, invece, inammissibile il secondo motivo di ricorso, concernente il concorrente delitto di calunnia (art. 368 cod. pen.).

Esso si fonda su di una asseritamente erronea valutazione della dinamica degli eventi propugnata dal PM e dalla parte civile GS, dinamica che non risulterebbe, infatti, adeguatamente comprovata sulla base delle emergenze processuali; l'altra doglianza riguarda, invece, il dolo del reato di calunnia, che non sussisterebbe perché al momento della denuncia – querela proposta dal

ricorrente per lesioni volontarie, derivanti da un presunto investimento volontario da parte del S viaggiante a bordo della propria autovettura, il ricorrente versava in una situazione di dubbio, avendo effettivamente riportato delle lesioni in occasione dell'episodio denunciato.

L'inammissibilità discende, tuttavia, dalla circostanza che entrambe le censure pongono in discussione i termini fattuali della vicenda oggetto di denuncia, congruamente ricostruiti dalla sentenza impugnata (pagg. 5, 6 e 9), finendo, così, per contestare il merito del giudizio in maniera del tutto indebita in sede di legittimità (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.)

3. Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P. Q. M.**

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 09/09/2016

Il consigliere estensore  
Orlando Villoni

Il Presidente  
Domenico Carcano

